

sud fino all'incrocio con quella di Ceroglie-Medeazza (quota 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada Ceroglie - falde del Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord- ovest per circa 500 metri ed a quota 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad incrociare, dopo breve tratto, il tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord - est fino ad incontrare la strada per San Pelagio-Aurisina per proseguire lungo questa verso sud-est fino a raggiungere la linea ferroviaria (quota 169).

Prosegue lungo questa in direzione sud-est e poco dopo la stazione di Opicina Campagna, incrocia la strada che da Opicina del Carso porta oltre confine e a tal punto prosegue lungo questa in direzione nord-est fino a raggiungere il confine di Stato, laddove è iniziata la delimitazione.

Art. 4

Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Carso» o «Carso- Kras» devono essere quelle tradizionali della zona stessa e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni di natura carsica o flyschoidi, idonei per le produzioni delle denominazioni d'origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso- Kras» Terrano e «Carso» o Carso-Kras» Terrano Classico sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa carsica derivata dalla degradazione delle rocce calcaree. (carso geologico).

4.2 Densità d'impianto

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 in coltura specializzata.

4.3 Forme di allevamento e sestri d'impianto

Le forme di allevamento consentite sono il guyot, il cordone speronato, il capovolto, la pergola triestina ed in genere le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sestri d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve

4.4 È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale in coltura specializzata sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva/Ha (tonnellate)	Titolo alcometrico volumico naturale minimo % Vol Carso o Carso-Kras D.O.C. con menzione	Titolo alcometrico volumico naturale minimo % Vol Carso o Carso-Kras D.O.C. con menzione Riserva
Chardonnay	9	10	
Glera	9	9.5	
Malvasia (da Malvasia istriana)	9	10	12
Pinot grigio	9	10	
Sauvignon	9	10	12
Traminer	9	10	
Vitovska	9	10	12
Rosso	9	10	12
Cabernet franc	9	10	
Cabernet sauvignon	9	10	
Merlot	9	10	12
Refosco dal peduncolo rosso	9	10	12
Terrano	9	9.5	11
Terrano classico	9	10	11.5

